



Prot. n. 0008274 anno 2025 del 22/09/2025



ACCADEMIA
DI BELLE ARTI
MACERATA



Ministero
dell'Università
e della Ricerca

Regolamento della Consulta degli Studenti

Vista la legge **n. 508 del 21/12/1999** di riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati;

Visto lo Statuto dell'Accademia di Belle Arti di Macerata, **Decreto del 14/03/2005 n. 94** approvato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

Letto l'**Art. 11 comma d** "delibera, in conformità ai criteri fissati dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera h) della **Legge 508/1999**, il regolamento didattico ed il regolamento degli studenti, sentita la consulta degli studenti;"

Visto il Regolamento didattico generale ABAMC approvato con **D.M. n.808 del 6 Maggio 2013**;

Visto il **Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n.132**, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 giugno 2003 n.135, Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della **legge 21 dicembre 1999, n. 508**.

Visto lo Statuto all'**art. 21** – La Consulta degli Studenti;

Vista la deliberazione della Consulta Studenti che in data 21/09/2023 approva la bozza definitiva del regolamento della Consulta assunta al prot. N. 5765 del 26/09/2023 che approva il regolamento della Consulta degli Studenti;

Vista la deliberazione n. 15 del Consiglio Accademico del 18 marzo 2024, seduta n.4, e la seduta del Consiglio d'Amministrazione del 22/03/2024 che approvano il regolamento della Consulta degli Studenti;

Vista la successiva revisione e approvazione del Consiglio Accademico in data 16/06/2025, e la seduta del Consiglio d'Amministrazione del 04/08/2025 che approvano il regolamento della Consulta degli Studenti;

ADOTTA

Il Regolamento della Consulta degli Studenti dell'Accademia di Belle Arti di Macerata, riportato nel presente decreto che è parte integrante e sostanziale, che contestualmente si approva.

Il presente Regolamento viene pubblicato sul sito istituzionale dell'Accademia di Belle Arti di Macerata.

Macerata, 4.08.2025
Accademia di Belle Arti di Macerata
Il Presidente
Prof. Gianni Dessì

Articolo 1-

Fini e Principi

a) Il presente Regolamento contiene le regole di funzionamento della Consulta degli Studenti.

Inoltre disciplina la convocazione e lo svolgimento delle adunanze della Consulta degli Studenti al fine di assicurare il loro regolare ed ordinato svolgimento.

b) La Consulta degli Studenti è un organo di governo istituzionale dell'accademia di belle arti di Macerata ai sensi del DPR n. 132 del 28/02/2003. Ogni componente della Consulta degli Studenti rappresenta tutti gli Studenti senza distinzioni di corso, sesso, etnia, lingua, religione, opinione politica, condizioni personali e sociali.

c) La Consulta degli Studenti agisce nel rispetto della Legge italiana, dello Statuto dell'Istituzione di appartenenza e nel rispetto dei seguenti valori: spirito di gruppo, lealtà nelle relazioni, onestà e trasparenza nelle comunicazioni e rispetto delle differenze.

d) La Consulta degli Studenti è autonoma, autogestita, libera nelle sue decisioni e nell'espressione delle stesse, può decidere di collaborare anche con enti pubblici o privati e altri organi esterni dall'Istituzione di appartenenza.

e) Ai sensi del DPR n. 132 del 28/02/2003 la Consulta degli Studenti indirizza richieste e formula proposte al Consiglio Accademico e al Consiglio di Amministrazione per quanto concerne:

- l'organizzazione e le dotazioni didattiche;
- il piano di indirizzo formulato dal Consiglio Accademico e dal Consiglio di Amministrazione;
- i servizi per gli Studenti e l'idoneità degli ambienti di studio;
- le questioni relative al Diritto allo Studio.

Articolo 2- Funzioni

a) La Consulta degli Studenti esercita funzioni di carattere propositivo e consultivo nei confronti di tutti gli altri organi accademici, relativamente alla tutela degli interessi e ai diritti degli Studenti.

La Consulta degli Studenti deve essere sentita sulle modifiche alla qualità dei servizi offerti agli Studenti, su ogni questione che possa riguardare il diritto allo studio, sull'organizzazione didattica e logistica delle strutture nonché sulla modifica o creazione di nuovi piani di studio e bandi per i dottorati di ricerca.

La Consulta degli Studenti indirizza inoltre il voto dei componenti studenteschi del Consiglio Accademico, del Consiglio d'Amministrazione, dei Consigli di Corso e Dipartimento, della Commissione Paritetica, del Presidio per la qualità, dei Collegi di Dottorato e di tutti quei tavoli di lavoro e/o commissioni in cui la rappresentanza studentesca è coinvolta.

b) La Consulta degli Studenti fornisce assistenza agli Studenti, con particolare attenzione alle minoranze e agli studenti con DSA, BES e/o portatori di handicap, promuove l'inclusività e l'intercomunicazione tra Studenti e docenti, anche attraverso l'organizzazione di attività parallele e extracurricolari, proponendo e promuovendo anche progetti studenteschi.

c) La Consulta degli Studenti è rappresentata nella Conferenza dei Presidenti delle Consulte degli Studenti delle ABA e degli ISIA (CPCSAI) dal Presidente o suo delegato, con diritto di voto.

Articolo 3- Organico

a) La Consulta degli Studenti è composta da studenti eletti al massimo in numero di tre per gli Istituti fino a cinquecento iscritti; in numero di cinque per gli Istituti fino a mille iscritti; in numero di sette per gli Istituti fino a millecinquecento iscritti; in numero di nove per gli Istituti fino a duemila iscritti; in numero di undici per gli Istituti con oltre duemila iscritti; come determinato dall'art. 12 del D.P.R. n. 132/2003.

b) L'Istituzione ha facoltà, in caso di un numero di candidati minore a quello stabilito, di:

- prorogare i termini di scadenza per la candidatura al bando;
- proseguire comunque le operazioni di voto istituendo l'organo con i componenti eletti ma con l'obbligo in indire almeno una volta ad anno accademico elezioni integrative.

c) Il mandato di ogni componente della Consulta degli Studenti è triennale, dal momento dell'insediamento del componente, e può decadere per cessazione del corso di studi, rinuncia spontanea alla carica o in seguito ad una diffida che deve comunque essere, indipendentemente dalla fonte, convalidata dalla Consulta degli Studenti con comunicazione al Direttore, la diffida deve essere preceduta da comunicazione al componente con richiesta scritta di chiarimento mediante email istituzionale.

Questa procedura si avvia in automatico in caso di due assenze ingiustificate, ovvero

che non siano causate da problematiche di salute, didattiche o lavorative certificate, di un

componente della Consulta degli Studenti o Rappresentante a riunioni della Consulta degli Studenti, Assemblee degli Studenti, C.A., C.d.A., Consiglio di Corso e/o di Dipartimento, Commissione

Paritetica, del Presidio per la qualità, dei Collegi di Dottorato e di tutti quei tavoli di lavoro e/o commissioni in cui la rappresentanza studentesca è coinvolta.

d) In caso di partenza di un componente della Consulta degli Studenti per Erasmus:

- fino a un semestre, la Consulta degli Studenti ha facoltà di richiedere le dimissioni del componente.
- oltre un semestre, la Consulta degli Studenti deve richiedere le dimissioni del componente.

Articolo 4- Cariche

- a)** La Consulta degli Studenti ha l'obbligo di insediarsi entro un massimo di due settimane dall'avvenuta proclamazione dei suoi componenti per designare le cariche interne, che hanno durata triennale, inviando tempestivamente via email al protocollo e alla CPCSAI il verbale delle designazioni.
- b)** La Consulta degli Studenti si compone di un Presidente, di un Vice Presidente, di un Segretario, di due Rappresentanti per il C.A., di un Rappresentante per il C.d.A. e di tutti gli altri componenti eletti.
- c)** Le cariche interne (Presidente, Vice Presidente e Segretario) non sono cumulabili fra loro.
- d)** Gli incarichi esterni assegnati dalla Consulta degli Studenti, a componenti della stessa o del corpo studentesco, all'interno degli organi accademici (C.A., C.d.A., ecc.) sono cumulabili con le cariche interne e tra loro.
- e)** Le singole cariche hanno specifiche funzioni dettate dal presente Regolamento.

Articolo 4.1- Presidente

a) Viene eletto a maggioranza dai componenti della Consulta degli Studenti tra gli stessi e ne presiede le riunioni.

In caso di parità durante le operazioni di voto prevale il candidato con la maggiore anzianità di iscrizione ed in caso di ulteriore parità il candidato con la maggiore anzianità anagrafica.

b) Ha l'obbligo di convocare le riunioni della Consulta degli Studenti e fissarne l'ordine del giorno secondo le modalità previste dall'art. 7 del presente Regolamento.

c) Durante le riunioni ha l'obbligo di aggiornare i componenti della Consulta degli Studenti sull'O.d.G., comunicare le eventuali azioni svolte dalla CPCSAI e far approvare il verbale della riunione ad ogni seduta.

d) Garantisce l'osservanza del presente Regolamento, la regolarità delle discussioni e la legalità delle delibere e, qualora sussistano disordini in aula, ha l'obbligo di mediare tra le parti con facoltà di sospendere la seduta.

e) Controfirma ed invia al protocollo i documenti redatti e votati a maggioranza dai componenti della Consulta degli Studenti mediante il Segretario.

f) In caso di parità durante una votazione, prevale il voto espresso dal Presidente.

g) Convoca e presiede le sedute dell'Assemblea degli Studenti secondo le modalità previste dall'art. 8 del presente Regolamento.

h) Nomina Vicepresidente uno degli altri componenti della Consulta degli studenti conferendogli facoltà di supplire il Presidente in tutte le sue funzioni e responsabilità, nei limiti delle norme vigenti, nei casi di assenza o impedimento del Presidente stesso.

In caso di impedimento del Vicepresidente, il Presidente può delegare un altro componente.

i) Il Presidente è il rappresentante della Consulta degli Studenti presso la CPCSAI secondo le modalità espresse dal Regolamento della Conferenza, con l'obbligo di partecipare ai lavori assembleari e degli eventuali altri organi/commissioni della Conferenza in cui il Presidente risulta coinvolto.

Il Presidente può delegare la partecipazione alla Conferenza ad un altro componente della Consulta degli studenti per un massimo di due volte ad anno accademico.

Dopo due assenze e/o deleghe consecutive ad altro componente il Presidente decade dalla propria carica mantenendo comunque il mandato presso l'organo studentesco.

Articolo 4.2- Segretario

- a)** Viene eletto a maggioranza dai componenti della Consulta degli Studenti tra gli stessi, in modo permanente.
In caso di parità durante le operazioni di voto prevale il candidato con la maggiore anzianità di iscrizione ed in caso di ulteriore parità il candidato con la maggiore anzianità anagrafica.
- b)** All'interno della Consulta degli Studenti, raccoglie ed inoltra a ciascun componente il materiale necessario allo svolgimento dei lavori mediante la gestione della comunicazione via email istituzionale e/o ulteriori piattaforme online.
- c)** Redige, firma ed invia al protocollo i verbali di riunioni e assemblee come da disposizioni del Presidente.
Provvede all'archiviazione dei verbali firmati sull'apposito archivio digitale.
- d)** È garante della pubblicazione e della diffusione dei documenti ed atti inerenti alle funzioni e i compiti della Consulta degli Studenti, nonché dell'informazione più efficace e completa riguardo iniziative ed attività della stessa.
- e)** È garante della pubblicazione dei documenti della Consulta degli studenti della propria Istituzione all'interno dell'archivio digitale della CPCSAI.

Articolo 4.3- Rappresentanti in Consiglio Accademico

- a)** Vengono eletti a maggioranza, in numero di due, dai componenti della Consulta degli Studenti, tra gli stessi componenti o tra gli Studenti iscritti alla propria Istituzione, in regola con il pagamento delle tasse, che in tal caso entrano a far parte di diritto della Consulta degli Studenti.
In caso di parità durante le operazioni di voto prevale il candidato con la maggiore anzianità di iscrizione ed in caso di ulteriore parità il candidato con la maggiore anzianità anagrafica.
- b)** Partecipano a tutte le riunioni del C.A. con diritto di voto ad personam, ai sensi del DPR n. 132 del 28/02/2003, e responsabilità civile.
- c)** I componenti eletti al C.A. dalla Consulta degli Studenti, al fine di garantire la continuità Istituzionale, rimangono in carica sino alla scadenza del mandato del C.A., indipendentemente dal rinnovo della Consulta, a condizione che questi risultino ancora facenti parte del corpo studentesco.
- d)** La Consulta degli Studenti ha facoltà di revocare la carica con delibera espressa a maggioranza per giustificati motivi.
- e)** In caso di rinuncia da parte del designato l'incarico viene affidato con nuova votazione.
- f)** La Consulta degli Studenti ha facoltà di convocare i componenti studenteschi prima e dopo ogni riunione del C.A.

Articolo 4.4- Rappresentanti in Consiglio di Amministrazione

- a)** Viene eletto a maggioranza dai componenti della Consulta degli Studenti tra gli stessi.
In caso di parità durante le operazioni di voto prevale il candidato con la maggiore anzianità di iscrizione ed in caso di ulteriore parità il candidato con la maggiore anzianità anagrafica.
- b)** Il componente eletto viene comunicato al Direttore e Presidente dell'Istituzione che provvedono ad inviarlo al MUR per la ratifica, a seguito della quale il Rappresentante parteciperà a tutte le riunioni del C.d.A. con diritto di voto, responsabilità civile e penale con mandato ministeriale che coincide con quello degli altri componenti del C.d.A.
In attesa di tale ratifica il componente designato ha facoltà di partecipare alle sedute del C.d.A. in qualità di uditor.
- c)** Il componente eletto al C.d.A. dalla Consulta degli Studenti, al fine di garantire la continuità Istituzionale, rimane in carica sino alla scadenza del mandato del C.d.A., indipendentemente dal rinnovo della Consulta, a condizione che questo risulti ancora facente parte del corpo studentesco.
- d)** La Consulta degli Studenti ha facoltà di revocare la carica con delibera espressa a maggioranza per giustificati motivi, revoca che deve comunque essere inviata al MUR con la proposta di sostituzione.
- e)** In caso di rinuncia da parte del componente designato l'incarico viene affidato con nuova votazione.
- f)** La Consulta degli Studenti ha facoltà di convocare il componente studentesco prima e dopo ogni riunione del C.d.A.

Articolo 4.5- Rappresentanti in Consiglio di Corso e di Dipartimento

- a) Vengono nominati dalla Consulta degli Studenti tra gli studenti regolarmente iscritti all'Istituzione e hanno diritto di voto.
- b) La carica è cumulabile come da art. 4 comma b del presente regolamento.
- c) Non hanno vincolo di mandato.
- d) Hanno il compito di mettere in comunicazione la Consulta degli Studenti e i singoli corsi e dipartimenti per questioni inerenti al Corso e Dipartimento di appartenenza.
- e) I rappresentanti degli studenti hanno diritto e obbligo di partecipare alle riunioni del Consiglio di Corso o di Dipartimento, in qualità di portavoce della Consulta degli Studenti. È loro compito riportare in sede consiliare le istanze della Consulta e riferirne successivamente gli esiti alla stessa.
- f) In caso di decadenza, la Consulta degli Studenti provvede a nominare un nuovo Rappresentante.
- g) In caso di impossibilità da parte del Rappresentante a presenziare alle suddette riunioni, la Consulta degli Studenti può designare un sostituto che partecipi in sua vece.
- h) Qualora non sia possibile nominare un Rappresentante per un Consiglio di Corso o Dipartimento, per assenza di candidature o disponibilità, la Consulta degli Studenti come da DPR n.82 del 24 Aprile 2024 può nominarne uno d'ufficio, facente parte di quel corso
- i) La Consulta degli Studenti ha facoltà di convocare i Rappresentanti studenteschi prima e dopo ogni singola riunione del Consiglio di Corso e Dipartimento.

Articolo 4.8- ***Rappresentante nel Nucleo di Valutazione***

- a) La rappresentanza studentesca all'interno di tale organo è assicurata da una figura senza diritto di voto, nominata dalla Consulta tra i suoi membri, secondo quanto previsto dalle Linee guida ANVUR approvate con Delibera del Consiglio Direttivo n. 29 del 10/02/2022.
- b). La suddetta carica è cumulabile con quelle interne ed esterne alla Consulta degli studenti.
- c) La Consulta degli Studenti riceve annualmente dal Nucleo l'apposita relazione sull'attività svolta.
- d) La Consulta degli Studenti ha facoltà di convocare il componente studentesco prima e dopo ogni riunione del Nucleo di Valutazione.

Articolo 4.9- ***Referente Diritto allo Studio Universitario (DSU)***

- a) Viene nominato dai componenti della Consulta degli Studenti tra gli stessi e partecipa alle riunioni degli organi competenti, se previste, come da normativa vigente.
- b) Intrattiene i rapporti con l'Ente regionale per il diritto allo studio ovvero con i referenti presso la segreteria didattica e/o amministrativa incaricati dei rapporti con l'Ente preposto.
- c) Ha il dovere di tutelare il diritto allo studio presso le sedi competenti verificando la corretta applicazione della normativa vigente.

Articolo 5- Elezioni

a) La Consulta degli Studenti deve garantire la partecipazione alle elezioni di tutti gli Studenti. In ogni caso i componenti entrano a far parte della Consulta degli Studenti in ordine dei voti ricevuti, a partire dal candidato che riceve il maggior numero di voti.

In caso di parità di preferenze per l'ultimo degli eletti prevale il candidato con la maggiore anzianità di iscrizione ed in caso di ulteriore parità il candidato con la maggiore anzianità anagrafica.

b) Tutti i docenti e il personale dell'Istituzione devono garantire la possibilità agli Studenti di votare in qualsiasi momento di apertura del seggio.

c) Tutte le fasi delle elezioni (designazione e convocazione dei componenti dei seggi elettorali, presidio durante il voto e scrutinio) sono proposte con verbale dalla Consulta degli Studenti uscente e approvate dal Direttore didattico dell'Istituzione; in caso di mancanza del numero legale dei componenti della Consulta degli Studenti uscente, le fasi sono gestite con decreto del Direttore didattico dell'Istituzione, sentita la Consulta degli studenti uscente.

d) Il bando deve essere indetto entro un mese dalla scadenza del mandato della Consulta degli Studenti.

Qualora il Direttore didattico sia inadempiente, gli Studenti dell'Istituzione hanno facoltà di chiedere l'apertura del bando con una raccolta di firme.

e) In caso di mancato rinnovo dell'Organo, la Consulta degli Studenti uscente rimane in carica in deroga per quarantacinque giorni, come da Decreto Legge n. 293 del 16 maggio 1994, per l'ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili e la conclusione dei progetti aperti.

In tale frangente i componenti continuano a presenziare in tutti quegli organi, tavoli di lavoro e/o commissioni in cui la rappresentanza studentesca è coinvolta, anche a livello nazionale.

Articolo 5.1-

Elettorato Passivo

- a) Possono candidarsi tutti gli Studenti iscritti in regola con il pagamento delle tasse, protocollando apposito modulo allegato al bando compilato e firmato.
- b) Le candidature devono essere presentate entro quindici giorni dalla pubblicazione del bando di elezioni.
- c) Gli organi competenti hanno l'obbligo di rendere pubblica la lista dei candidati alla scadenza del termine per il reperimento dei nominativi degli stessi.

Articolo 5.2-

Elettorato Attivo

- a) Gli aventi diritto al voto sono tutti gli Studenti iscritti in regola con il pagamento delle tasse, come indicato nella lista degli aventi diritto pubblicata dall'Istituzione.

Articolo 5.3-

Campagna Elettorale

- a) Dalla pubblicazione della lista dell'elettorato passivo, i candidati possono utilizzare i restanti quindici giorni per presentare i propri programmi in eventuale dibattito pubblico dove previsto o attraverso mezzi propri nel rispetto di tutti i candidati.

Articolo 5.4-

Seggio Elettorale

- a)** Le operazioni elettorali vengono svolte per almeno un giorno, prorogabili fino a un massimo di tre, in caso di non raggiungimento del numero legale minimo.
- b)** Le operazioni sono svolte dal seggio elettorale composto da tre Studenti proposti dalla Consulta degli Studenti uscente e approvati dal Direttore.
- c)** Tra i componenti del seggio, uno ha funzione di Presidente e due hanno funzione di scrutatori.
- d)** Non può far parte del seggio elettorale chi si presenta come candidato.
- e)** Il seggio elettorale distribuisce il materiale necessario per lo svolgimento delle elezioni, garantisce la libertà e la segretezza nell'espressione di voto, organizza e gestisce le operazioni di scrutinio e redige i verbali di voto.
- f)** In caso di esistenza di più sedi deve essere garantito un seggio per ognuna di esse.

Articolo 5.5-

Modalità di Voto

- a)** Il voto è personale, diretto e segreto.
- b)** A ciascun elettore viene consegnata una scheda elettorale, previa presentazione di un valido documento di identità, libretto accademico o credenziali d'accesso, in caso di voto online, precedentemente controfirmata da un componente del seggio elettorale e contenente i nominativi dei candidati ammessi disposti in ordine alfabetico.
- c)** L'elettore potrà accedere ad una postazione elettorale che consenta la riservatezza nell'espressione del voto ed esprimerà la propria preferenza mediante l'apposizione di una "X" accanto al nominativo del candidato, per un massimo di tre preferenze.
- d)** La scheda ripiegata viene inserita nell'apposita urna.
- e)** Il voto è nullo se la scheda non è quella consegnata dal seggio o se presenta segni di identificazione.
- f)** La partecipazione al voto è attestata dalla firma dell'elettore stesso su un apposito registro.
- g)** Tutte le operazioni elettorali sono verbalizzate e il verbale è sottoscritto da tutti i componenti del seggio elettorale.
- h)** Le operazioni di voto possono essere svolte anche in modalità a distanza purché la piattaforma informatica utilizzata sia conforme allo scopo e garantisca la segretezza e correttezza del voto.

Articolo 5.6- ***Quorum***

- a)** Il sistema elettorale adottato è quello maggioritario.
- b)** Il quorum è stabilito al [10%], con arrotondamento per difetto, degli Studenti iscritti in regola con il pagamento delle tasse.
- c)** In caso di non raggiungimento del quorum, vista la necessità dell'organo della Consulta degli Studenti, viene indetta una seconda seduta che sarà ritenuta valida a prescindere dal numero dei votanti.
- d)** La distanza tra una seduta e l'altra, se necessarie più sedute, non può essere inferiore a tre giorni e superiore a cinque giorni lavorativi.

Articolo 5.7- ***Modalità di*** ***Scrutinio e*** ***Ricorsi***

- a)** Le operazioni di scrutinio, che saranno pubbliche, avranno inizio immediatamente dopo la chiusura dell'ultimo turno elettorale.
- b)** Il Presidente del seggio, appreso il risultato elettorale, procederà a renderlo noto al Direttore che provvederà alla pubblicazione immediata su apposito albo cartaceo ed elettronico.
- c)** Trascorsi cinque giorni dalla pubblicazione dei risultati degli scrutini, in mancanza di eventuali ricorsi da parte degli Studenti interessati, si intende confermata la proclamazione della Consulta degli Studenti utilmente eletta.

Articolo 5.8-

Elezioni

Integrative

- a) Entro il termine del mese di novembre di ciascun anno vengono indette, se necessario, le elezioni per l'integrazione dei posti che si sono resi vacanti per la cessazione del corso di studi o per altra causa, fino alla scadenza del mandato triennale.
- b) Le modalità di elezione sono fissate dalla Consulta degli Studenti stessa e devono garantire la più ampia partecipazione secondo le modalità stabilite nell'art. 5 del presente Regolamento.
- c) Nel caso di rinuncia si procede sostituendo il rinunciatario con quello che immediatamente segue. In caso di parità di preferenze prevale il candidato con la maggiore anzianità di iscrizione ed in caso di ulteriore parità il candidato con la maggiore anzianità anagrafica.

Articolo 6- Regolamentazione

- a)** Il mandato di ogni componente della Consulta degli Studenti è triennale.
- b)** In caso di decadenza di un componente, la Consulta degli Studenti deve reintegrare con la massima urgenza il seggio vacante nominando componente effettivo il primo in ordine dei voti ricevuti fra i candidati non eletti; qualora non fosse disponibile si procede nel medesimo ordine.
Qualora non ci sia nessun candidato non eletto disponibile alla nomina, la Consulta degli Studenti procede come segue:
1. con un numero di componenti restanti nella Consulta degli Studenti inferiore al 50% del numero dei componenti della Consulta in carica, la Consulta ha l'obbligo di indire entro un mese dall'ultima defezione le elezioni integrative;
 2. con un numero di componenti restanti nella Consulta degli Studenti superiore al 50% del numero dei componenti della Consulta in carica, la Consulta degli Studenti ha facoltà di scegliere quando indire le elezioni integrative, comunque entro il termine previsto nell'articolo 5.
- c)** In caso di decadenza di un componente, esso è tenuto a protocollare immediatamente la comunicazione all'attenzione della Direzione. In caso di mancato adempimento la Consulta degli Studenti provvede d'ufficio.
- d)** Gli Studenti dell'Istituzione possono sfiduciare parte o tutta la Consulta degli Studenti richiedendo al Direttore una votazione referendaria.
La richiesta avviene tramite comunicazione scritta mediante email istituzionale corredata dalle firme di almeno il 50% più uno dell'elettorato attivo. Il Direttore provvede alle operazioni di voto con apposito decreto, provvedendo alla costituzione dei seggi. Il quorum referendario è di un terzo degli iscritti in regola con il pagamento delle tasse. In caso di votazione non valida o sfavorevole, la Consulta degli Studenti o il componente/i sfiduciato/i rimangono in carica. In caso di votazione favorevole, si procede a nuove elezioni.
- e)** La Consulta degli Studenti uscente è tenuta obbligatoriamente a migrare tutte le credenziali annesse e connesse allo svolgimento della loro funzione istituzionali unitamente a tutto il materiale cartaceo e digitale raccolto nello svolgersi del proprio mandato.
- f)** La Consulta degli Studenti uscente è tenuta a redigere e consegnare alla Consulta entrante un documento riepilogativo delle operazioni effettuate nel corso del proprio mandato oltre che aggiornare la CPCSAI del passaggio di consegne fornendo i contatti del nuovo Presidente come da regolamento della Conferenza.

Articolo 7- Riunioni della Consulta

a) Il Presidente convoca almeno una riunione mensile, in assenza di ulteriori necessarie convocazioni per fini deliberativi.

La convocazione deve essere inviata a tutti i componenti con almeno tre giorni di anticipo, deve contenere l'ordine del giorno, indicazione della sede, indicazione della modalità (in presenza, a distanza o mista) e delle tempistiche previste.

b) Ogni componente della Consulta degli Studenti può richiedere al Presidente di convocare l'Organo per comprovati motivi. Nel caso in cui il Presidente non ottemperi a tale richiesta i componenti si riuniscono in autoconvocazione.

c) Il numero legale di presenze per lo svolgimento delle riunioni è pari alla metà più uno dei componenti della Consulta degli Studenti. Le riunioni della Consulta degli Studenti sono aperte dal Presidente con la lettura dell'O.d.G.

d) Durante la riunione il Segretario scrive il verbale della stessa indicando: numero del verbale, data, ora di inizio e fine, sede, presenti e assenti, eventuali ospiti, O.d.G., risultati di eventuali votazioni e tutti gli argomenti di discussione, omettendo i dati sensibili o coperti da segreto d'ufficio. Il Segretario verbalizzante appone la propria firma.

Al termine della riunione, il Presidente legge il verbale e i presenti lo approvano, dunque lo controfirma. Il Segretario invia al protocollo il verbale, lo inserisce in apposito archivio digitale e lo rende pubblico.

e) Possono assistere alla riunione anche Studenti, docenti o soggetti esterni, qualora la loro presenza sia ritenuta importante dalla Consulta degli Studenti per avere chiarimenti o proposte, necessarie al miglior funzionamento dei lavori della stessa.

f) Per ogni riunione tenutasi l'Istituzione attribuisce ai componenti della Consulta degli Studenti presenti il gettone di presenza solo dietro presentazione dei verbali protocollati, come da normativa vigente.

g) La Consulta degli Studenti può essere convocata in via straordinaria, quando a farne richiesta sono la maggioranza dei componenti della stessa mediante comunicazione scritta via email istituzionale.

L'Assemblea deve comunque essere convocata almeno una volta ogni sei mesi. In caso di estrema e comprovata necessità, potranno essere convocate altre Assemblee straordinarie all'interno dello stesso mese.

e) La Consulta degli Studenti ha diritto alla sospensione delle attività didattiche atte a garantire la possibilità ad ogni studente di poter partecipare alle Assemblee studentesche.

Articolo 8- Assemblea degli Studenti

- a)** La Consulta degli Studenti riconosce l'Assemblea degli Studenti come momento di confronto con gli Studenti e come fonte di istanze.
In sede di Assemblea, di concerto con gli Studenti, si stabiliscono le linee guida che la Consulta degli Studenti promuove e persegue nelle attività di gestione e di governo dell'Istituzione per gli ambiti di propria competenza. La Consulta degli Studenti sollecita l'espressione delle istanze dell'Assemblea, ne recepisce ogni direttiva, ne incoraggia ogni libera manifestazione di pensiero curandone la sintesi e la traduzione in atti esecutivi propri della sua funzione.
- b)** Durante l'Assemblea sarà comunicato il lavoro svolto dalla Consulta degli Studenti per quanto concerne l'attività all'interno degli organi didattico-amministrativi dell'Istituzione.
- c)** La proposta di convocazione di Assemblea deve essere inviata al Direttore, da parte del Presidente della Consulta degli Studenti, almeno cinque giorni lavorativi prima della data prefissata. A partire dal momento di consegna, il Direttore ha a sua disposizione due giorni di tempo per approvare la domanda; in caso di mancata risposta scritta da parte del Direttore la domanda si ritiene accettata. In caso di prima risposta negativa, il Direttore non può negare l'autorizzazione delle Assemblee di diritto in seconda convocazione o impedirne in altri modi il corretto svolgimento.
- d)** Gli Studenti hanno diritto di riunirsi in Assemblea almeno 10 volte per anno accademico. L'Assemblea deve comunque essere convocata almeno una volta ogni sei mesi. In caso di estrema e comprovata necessità, potranno essere convocate altre Assemblee straordinarie all'interno dello stesso mese.
- e)** La Consulta degli Studenti ha diritto alla sospensione delle attività didattiche atte a garantire la possibilità ad ogni studente di poter partecipare alle Assemblee studentesche.
- f)** Le Assemblee degli Studenti si tengono in aula magna o altra aula adeguata con la possibilità di gestirla anche in modalità a distanza o mista.
- g)** Il Presidente della Consulta degli Studenti convoca e presiede l'Assemblea degli Studenti.
- h)** Il Segretario dell'Assemblea degli Studenti è il medesimo della Consulta degli Studenti.
- i)** I verbali vengono sottoscritti dal Presidente della Consulta degli Studenti e dal Segretario verbalizzante che invia al protocollo il verbale, lo inserisce in apposito archivio digitale e lo rende pubblico.

Articolo 9- Trasparenza

- a)** I verbali delle riunioni della Consulta degli Studenti e delle Assemblee degli Studenti sono letti, approvati, sottoscritti, protocollati e resi pubblici nel più breve tempo possibile.
- b)** Sono istituiti dei canali digitali di comunicazione con gli Studenti tra i quali lo spazio dedicato alla Consulta degli Studenti sul sito web ufficiale dell'Istituzione e una casella di posta elettronica istituzionale PEO.
- c)** Il contenuto delle email pervenute alla Consulta degli studenti trova opportuno inserimento nell'O.d.G., ove necessario, delle riunioni della Consulta degli Studenti, garantendo così ordine nella gestione delle incombenze prioritarie.
- d)** A giudizio insindacabile della Consulta degli Studenti può essere assegnata la carica di Responsabile della Comunicazione a un componente della stessa.
- e)** La Consulta degli Studenti trasmette al Direttore, e a tutti gli organi competenti coinvolti, i verbali delle riunioni tramite protocollo e lo aggiorna sulla propria attività in modo da garantire una costante, presente e incisiva relazione, proficua ai fini di cui all'art. 2 e nel rispetto dei principi di cui all'art. 1.
- f)** Il contenuto dei verbali della Consulta degli Studenti costituisce il supporto essenziale di cui si dota la componente studentesca del Consiglio Accademico, del Consiglio d'Amministrazione, dei Consigli di Corso e Dipartimento, della Commissione Paritetica, del Presidio per la qualità, dei Collegi di Dottorato e di tutti quei tavoli di lavoro e/o commissioni in cui la rappresentanza studentesca è coinvolta.

Articolo 10- Sportello Consulta

- a)** È garantito uno Sportello Consulta fisso e adeguato all'interno dell'Istituzione, chiaramente identificabile al suo esterno tramite targa identificativa, dove la Consulta degli Studenti si possa riunire e possa svolgere le proprie mansioni.
- b)** In caso di necessità è prevista la disponibilità di appositi spazi nelle diverse sedi istituzionali per incontri di natura varia.
- c)** La Consulta degli Studenti ha diritto all'accesso agli strumenti dell'istituzione di cui necessita (es. computer, stampante multi-funzione, connessione internet, archivio per documenti cartacei e digitali e cancelleria).
- d)** La Consulta degli Studenti deve avere a disposizione una bacheca Studenti ben visibile ed identificabile, gestita secondo le proprie necessità d'informazione agli Studenti stessi. Qualsiasi affissione alla bacheca degli Studenti da parte di qualunque organo o individuo deve essere preventivamente sottoposta alla Consulta degli Studenti.
- e)** La Consulta degli Studenti deve avere a disposizione un'area ben accessibile ed identificabile all'interno del sito accademico, gestita in autonomia secondo le proprie necessità, dove poter divulgare i propri annunci ed informazioni.
- f)** Lo Sportello della Consulta è situato all'interno dell'Istituzione di appartenenza, preferibilmente nella sede didattica con più afflusso di Studenti.
- g)** L'accesso allo Sportello Consulta è garantito in orario di apertura della sede ed è consentito solamente ai componenti della Consulta degli Studenti. L'accesso al personale ATA e amministrativo nonché al Direttore è consentito previa comunicazione al Presidente della Consulta degli Studenti.
- h)** La Consulta degli Studenti, a suo insindacabile giudizio, stabilisce gli orari per l'apertura dello Sportello agli Studenti, durante i quali uno o più rappresentanti saranno a disposizione degli stessi.

Articolo 11-

Gestione dei fondi

- a)** La Consulta degli Studenti ha diritto ad un finanziamento annuo di cui usufruire autonomamente per la sua autogestione, sono incluse le spese per riunioni locali e nazionali a cui la Consulta partecipa per fini istituzionali.
- b)** L'importo del finanziamento viene deciso in sede di C.d.A. e comunicato alla Consulta degli Studenti.
- c)** Qualora la Consulta lo ritenga necessario potrà richiedere di integrare il fondo.

Articolo 12-

Piano Nazionale

- a)** La Consulta degli Studenti ha il dovere di mettere a conoscenza gli Studenti della loro rappresentanza alla CPCSAI, in quanto organo istituzionale istituito dal MIUR con decreto n.261 del 3 aprile 2016.
- b)** La Consulta degli Studenti ha il dovere di mantenere i contatti con la CPCSAI, per finalità comuni relativamente a problematiche di tipo nazionale o inter-istituzionale.
- c)** In caso di non disponibilità, il Presidente delega un componente della Consulta degli Studenti per recarsi alle Assemblee della CPCSAI.
In ogni caso il Presidente o delegato possono essere accompagnati da altri componenti della Consulta degli Studenti.
- d)** La mancata partecipazione, ingiustificata, a due sessioni di lavoro della CPCSAI determina la richiesta di chiarimenti presso il C.A. e Direttore di riferimento della Consulta degli Studenti.
- e)** La mancata partecipazione, ingiustificata, a due sessioni di lavoro della CPCSAI non determina la decadenza dal diritto di esserne componente, ma la cancellazione temporanea dal totale delle Istituzioni rappresentate, sul quale andare a calcolare il numero legale dei presenti, il quorum e la maggioranza per le votazioni.
- f)** Le spese di viaggio, vitto e alloggio che i componenti sostengono al fine di partecipare alle Assemblee sono a carico dell'Istituzione come da Art. 12 del presente Regolamento, direttamente e/o con celere rimborso, a seguito della presentazione delle ricevute originali e della convocazione ed eventuale delega.

Articolo 13-

Iter Modifica Regolamento

- a) Le modifiche al presente Regolamento possono essere formulate in forma scritta, mediante email istituzionale, dalla maggioranza della Consulta degli Studenti. Ogni proposta di modifica, per essere approvata, deve essere votata dai 2/3 dei componenti della Consulta degli Studenti.
- b) Le proposte di modifica devono essere infine sottoposte al Consiglio Accademico e al Consiglio d'Amministrazione per verifica di conformità con la legislazione dell'Istituzione.

Articolo 14-

Iter per le comunicazioni

a) Per qualsiasi comunicazione (elezioni, assemblee, verbali, ...) la Consulta abbia necessità di far presente agli studenti, sarà possibile inoltrarla al responsabile del sito web www.abamc.it che provvederà a pubblicarla nell'apposita sezione "Consulta studenti".

b) La Consulta studenti usufruisce inoltre di canali social quali Instagram (con profilo [@consulta_studenti_abamacerata](https://www.instagram.com/consulta_studenti_abamacerata)), e Facebook (con profilo "Consulta studenti abamc"), entrambi gestiti da un referente, scelto internamente tra i membri della stessa.

Ad ogni modo tutti i membri della Consulta hanno diritto di conoscere e non divulgare le credenziali per l'accesso degli account sopracitati.